

ASSOCIAZIONE ASSOMEDIA

STATUTO

Art. 1 Denominazione e Sede

Si costituisce nel mese di Settembre dell'anno 2004 l'ente morale denominato **ASSOMEDIA**.

La sede sociale, legale e fiscale è stabilita in Padova.

Art. 2 Scopi ed Attività

ASSOMEDIA è una Associazione sportiva, culturale, ricreativa, senza scopo di lucro disciplinata ai sensi degli artt. 36 e segg. del c.c. che si propone di:

"promuovere, valorizzare e divulgare attività, discipline, iniziative, in ambito sportivo, culturale e ricreativo, svolte da associazioni, enti, società, aziende, singoli privati, utilizzando tutte le varie forme di comunicazione nell'ambito di una informazione corretta, leale e veritiera".

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione ASSOMEDIA potrà svolgere per il raggiungimento degli scopi istituzionali anche le seguenti attività:

- attività sportiva dilettantistica ed attività motorie: pratica, corsi, allenamenti, gare, competizioni, manifestazioni;
- di formazione e studio: organizzazione e gestione di corsi, stages, laboratori, centri studi, osservatori, centri vacanza, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per la conoscenza, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, culturali e ricreative;
- attività ricreativa: incontri, manifestazioni, anche spettacolistiche, rassegne, escursioni sociali connesse alla pratica delle discipline e delle attività statutarie per favorire una maggiore integrazione tra gli associati;
- attività culturale: tavole rotonde, dibattiti, mostre, rassegne, istituzione di biblioteche e sale di lettura, seminari, gruppi di studio, visite guidate, proiezione di films e documentari su tematiche connesse alle attività sportive, culturali e ricreative istituzionali.

L'Associazione ASSOMEDIA potrà inoltre svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio inclusa la gestione di sedi operative, impianti e attrezzature sportive, culturali e ricreative, la promozione, l'organizzazione e la gestione di progetti, nonché la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature e impianti e per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e finalità statutarie.

Art. 3 Mezzi Impiegati

Per raggiungere gli scopi sociali essa si avvale di esperti che in base alla rispettiva competenza, sono a disposizione degli associati per organizzare attività di studio, di ricerca, di formazione, di stage, che consentano l'accrescimento delle conoscenze relative alle varie opportunità di comunicazione e di informazione.

L'Associazione ASSOMEDIA può utilizzare qualunque strumento di comunicazione sia esso:

- a mezzo stampa come pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, opuscoli, locandine, manifesti, gadgets, oggettistica, abbigliamento, grafica, fotografia, etc.
- a mezzo etere come radio, televisione, trasmissione via satellite, telefonia mobile, etc.

– a mezzo cavo come internet, telefono, video, etc.

Può pertanto divenire:

- proprietaria ed editore di testate giornalistiche, di trasmissioni radiofoniche e televisive, di siti internet etc.
- organizzatore di convegni, corsi di formazione, trasferte di studio, casting, marketing, advertising, etc.
- gestore scuole di informatica, grafica, audiovisivi, fotografia, laboratori, etc.

e in genere intraprendere qualunque tipo di attività ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Art. 4 Compiti della Associazione

- contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- favorire l'estensione di attività sportive, culturali, ricreative e di forme consortili;
- avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
- promuovere ogni forma di attività statutaria con particolare attenzione e interesse nei confronti di persone diversamente abili – portatori di handicap psico-fisici.

Art. 5 Durata della Associazione

La durata della Associazione ASSOMEDIA, stabilita sino al 31 dicembre 2054, potrà essere ulteriormente prorogata dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata in seduta straordinaria.

Art. 6 Gli Associati

Sono definiti associati, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo in qualità di soci fondatori, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, previo presentazione di richiesta scritta.

Il numero dei soci è illimitato.

Alla Associazione ASSOMEDIA possono aderire tutte le Strutture, Enti e Organizzazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelle della Associazione ASSOMEDIA.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

La qualifica di socio è personale, non cedibile né trasferibile.

Le quote di iscrizione sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione.

Tale provvedimento dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicato tempestivamente all'interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

I soci dichiarati decaduti per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

La qualifica di socio è personale, non cedibile né trasferibile.

Art. 7 Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 8 Assemblea dei Soci

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali della Associazione con almeno 10 giorni di preavviso o con lettera ordinaria inviata ai soci. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'assemblea. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, telefax o posta elettronica, inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 9 L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile.

Essa:

- approva le linee generali del programma d'attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo ogni 3 anni;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- elegge la commissione elettorale composta di almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico consuntivo o preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato; tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

Art. 10 L'Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria viene convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
- allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati al sensi dello statuto per provvedere alla elezione del terzo proboviro.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta, secondo le stesse modalità di quella ordinaria.

Essa delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulle modifiche allo statuto, sul trasferimento della sede sociale, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberi validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione della Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei delegati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione, che può avere luogo ½ ora dopo la prima e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, è sufficiente il voto favorevole del 2/3 dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i delegati presenti.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 10 consiglieri eletti fra i soci dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono la Presidenza.

Il Consiglio dura in carica 3 anni e in ogni caso fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Le funzioni dei membri sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 3 mesi e straordinariamente ogni qualvolta io ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. La convocazione viene effettuata mediante avviso scritto affisso presso la sede della Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve

- redigere i programmi d'attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i rendiconti economici;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività della Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.

Ha il compito di redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 Il Presidente

Il presidente è il rappresentante legale della Associazione ASSOMEDIA ed è il responsabile del suo funzionamento ottimale nel rispetto del presente statuto e del relativo regolamento applicativo.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo nelle assemblee ordinarie e straordinarie. In caso di particolari situazioni o necessità assume la presidenza d'ufficio degli organi collegiali previsti dallo statuto o nomina un suo rappresentante fino al ripristino del normale funzionamento organizzativo.

In caso d'impedimento del Presidente, le sue funzioni verranno assunte dal vice presidente.

Art. 13 Il Collegio dei Revisori

L'assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14 Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio iniziale
- da contributi, erogazioni o lasciti diversi;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione
- da finanziamenti di enti pubblici e privati;
- da introiti pubblicitari e organizzativi;
- da materiali, dotazioni, attrezzature e beni durevoli acquisiti nel corso dell'esercizio;
- da proventi incamerati per consulenze e gestioni;
- da quanto altro risulti dalla amministrazione delle proprie attività;
- dai contributi integrativi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della Associazione;
- dalle quote associative, nella misura fissata annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- dal fondo di riserva.

Art. 15 Rapporti di collaborazione

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, la Associazione ASSOMEDIA può promuovere rapporti di collaborazione con altre organizzazioni, associazioni, Enti.

Quanti assolvono incarichi o compiono specifici atti per conto della Associazione ASSOMEDIA hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

L'Associazione può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla legge.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento eventualmente adottato dall'organizzazione;

L'Associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, che possono anche essere membri del direttivo e/o rivestire incarichi istituzionali;

I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge;

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 16 Rendiconto Economico

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- a) il 10% al fondo riserva;
- b) rimanente a disposizione per iniziative conformi agli scopi istituzionali.

Art. 17 Scioglimento

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:

- a) quando il patrimonio sociale è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

La delibera di scioglimento della Associazione deve essere adottata dalla maggioranza di $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 - della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' fatto in ogni caso divieto di provvedere alla distribuzione in qualsiasi forma del patrimonio tra gli associati.

Art. 18 Clausola Compromissoria

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'Associazione e i suoi organi, tra gli organi dell'Associazione, tra i componenti degli organi dell'Associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra soci con le seguenti modalità.

Due probiviri verranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo verrà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.

I probiviri decideranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 19 Disposizione Finale

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con **regolamento interno** adottato dal Consiglio Direttivo che può venire modificato o riconfermato una volta all'anno o quando il Presidente e/o i $\frac{2}{3}$ del Consiglio Direttivo ne predispongano la necessità per motivi urgenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Fatto a Padova in data 22 Settembre 2004.